

CAPITOLATO PER COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI
--

CODICE CIG: 69496096C4

CONTRAENTE: COMUNE DI SPRESIANO
P.ZZA L. RIGO 10
31027 SPRESIANO TV
P.I. 00360180269

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

SOMMARIO

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede
- Art. 2 Pagamento del premio
- Art. 3 Durata dell'assicurazione
- Art. 4 Modifiche all'assicurazione
- Art. 5 Aggravamento del rischio
- Art. 6 Diminuzione del rischio
- Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
- Art. 8 Disdetta in caso di sinistro
- Art. 9 Coassicurazione e delega
- Art. 10 Oneri fiscali
- Art. 11 Foro Competente
- Art. 12 Interpretazione del contratto
- Art. 13 Regolazione del premio
- Art. 14 Estensione territoriale
- Art. 15 Rinvio alle norme di legge
- Art. 16 Tracciabilità flussi finanziari

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

- Art. 1 Disciplina della responsabilità
- Art. 2 Responsabilità civile verso terzi (RCT)
- Art. 3 Novero dei terzi
- Art. 4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
- Art. 5 Estensione della garanzia alle malattie professionali
- Art. 6 Rivalsa INPS ed istituti similari
- Art. 7 Esclusioni
- Art. 8 Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi- esclusioni

SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI – ESTENSIONI DI GARANZIA

- Art. 1 Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo

SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
- Art. 2 Rinuncia alla rivalsa
- Art. 3 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art. 4 Rinuncia al diritto di surroga
- Art. 5 Norma operante in caso di sinistro

SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art. 1 Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento
- Art. 2 pagamento delle franchigie
- Art. 3 Massimali di garanzia
- Art. 4 Ammontare preventivo elemento variabile
- Art. 5 Calcolo del premio

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA'

Art .1) Definizioni

Nel testo che segue, si intendono:

CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente, il legale rappresentante, gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato e gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi;
SOCIETA'	ciascuna Impresa Assicuratrice
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO	la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici in caso di sinistro
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
PERDITE PECUNIARIE	i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggianti a cose ed animali
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico conseguente a morte o lesione, ivi compresi danni alla salute, biologi, esistenziali, morali
DANNO MATERIALE	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
MASSIMALE PER SINISTRO	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, quale sia il numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
MASSIMALE PER ANNO	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo

Art. 2) Attività e caratteristiche del rischio

L'assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Amministrazione in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicati.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e quindi non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità, anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Ente assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dell'assicurato riguarda:

- anagrafe, igiene, polizia urbana ed annonaria;
- macello, mercati, cimiteri, fiere ed esposizioni;
- scuole, biblioteche, musei, teatri;
- manifestazioni culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative, politiche e religiose;
- servizi ed opere assistenziali, case di riposo, farmacie;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini, parchi, parchi giochi;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- servizio di depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti, rete fognaria;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed uso di macchine operatrici speciali (sgombraneve, compattatori, lavastrade, macchine operatrici su cingoli, ecc...);
- servizio di trasporto pubblico e/o scolastico;
- servizi sociali ed assistenziali e servizi di animazione socioculturale.
- La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:
- Persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche, ecc.
- Convenzioni con associazioni di volontariato
- Volontari del servizio civile
- Volontari protezione civile
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale
- Appartenenti ad associazioni di volontariato, escluse prestazioni medico sanitarie

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

L'assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).

Con l'approvazione degli organi competenti, l'assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge alle amministrazioni, direttamente o a mezzo di Enti. L'assicurato può anche effettuare l'esercizio di tutte le attività sopra menzionate, da e per conto di altri enti, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma.

SEZIONE 2)**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

Art. 2) Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la rata di premio sono pagati entro il termine di 30 gg. , altrimenti ha effetto alle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.

Art. 3) Durata dell'assicurazione

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio il 31.03.2017 e scadenza il 31.03.2020. E' ammessa la proroga per un periodo di 6 mesi.

Art. 4) Modifiche all'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6) Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

Art. 7) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8) Disdetta - recesso - in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 9) Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11) Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Assicurato.

Art. 12) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13) Regolazione del premio

Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di comunicazione del premio alla contraente, a mezzo posta oppure fax.

Art. 14) Estensione territoriale

L'Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.

Art. 15) Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 16) Tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge 136/2010

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

SEZIONE 3) RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Art. 1) Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 2) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.

Art. 3) Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, i prestatori d'opera presi in affitto tramite Ditte regolarmente autorizzate, e i prestatori di lavoro para-subordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al seguente articolo.

I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

Sono altresì considerati terzi i prestatori di lavoro, limitatamente ai danni corporali causati da crollo strutturale totale o parziale dei fabbricati, anche durante la vigenza del servizio.

Sono altresì considerati terzi:

1. le persone investite di una carica in seno all'Ente assicurato in relazione a danni subiti, alla persona ed alle cose, durante l'espletamento del mandato;
2. i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL;
3. i Volontari del servizio civile (L. 64/2001) in servizio presso il Contraente nonché le persone non aventi rapporto di dipendenza con l'assicurato, quali ad esempio i volontari della protezione civile, etc, ma della cui opera questi si avvalga.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti al punto b) che precede, (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e no), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato o, a seguito di Convenzione, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al successivo articolo.

Gli assicurati sono considerati terzi fra di loro.

Art. 4) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi di legge per gli infortuni sofferti, durante il periodo di validità della presente assicurazione, da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all'INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i. e ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., incluse le figure di collaborazione previste dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 (c.d. LEGGE BIAGI) e s.m.i., ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i.,
- ai sensi del codice civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi, oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di lavoro di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose.
- Ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.
- Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

L'invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazione e/o integrazioni e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i.

Il risarcimento derivante da danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l'applicazione di alcuna franchigia.

L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

La garanzia R.C.O si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.

La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.

Art. 5) Estensione della garanzia alle malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.

Art. 6) Rivalsa INPS ed Istituti similari

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni o da enti similari.

Art. 7) Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende :

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.

Art. 8) Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi

L'assicurazione non comprende i danni:

- α) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
- β) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da rottura improvvisa ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi dell'ente.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;

- χ) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.

SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI - ESTENSIONI DI GARANZIA

Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo:

- 1 RC per danni derivanti **da colpa grave del Contraente/ Assicurato**;
- 2 RC per danni derivanti da dolo e/o **colpa grave delle persone** di cui deve rispondere l'Assicurato;
- 3 RC derivante al Contraente **da fatto di amministratori, consiglieri, revisori, dipendenti e/o collaboratori in genere, compreso il Segretario**, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
- 4 RC derivante al Contraente **da fatto di persone non in rapporto di dipendenza** es: volontari del servizio civile nazionale, volontari protezione civile, accompagnatori pedibus, lavoratori di pubblica utilità, LSU etc., della cui opera si avvalga nell'esercizio delle attività loro assegnate, incluse attività di addestramento, promozione. Si intendono inclusi i soggetti affetti da tossicodipendenza o alcolismo, oppure ex tossicodipendenti o alcolisti, in quanto disintossicati o in terapia disintossicante e comunque inseriti in progetti di riabilitazione sostenuti/patrocinati dall'ente/ servizi sociali/ aziende sanitarie ecc. I volontari del servizio civile nazionale ed i Lavoratori Socialmente Utili (LSU) i soggetti previsti dalla Legge Biagi e s.m.i., sono equiparati al personale dipendente a tutti gli effetti di polizza;
- 5 RC derivante al Contraente dalle **competenze in materia di servizi**, anche se affidati a terzi, di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali in genere (minori, disabili, anziani ecc), e di progetto giovani. La garanzia si estende alla r.c., anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro;
- 6 RC derivante alla Contraente per danni cagionati **a terzi, ai propri operatori od alle cose degli stessi**, da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dal Contraente;
- 7 RC derivante **all'Ente, quale capofila e/o partecipante a servizi associati**, in materia socio assistenziale quale, ad esempio, case di riposo, assistenza a domicilio etc, contemplate nell'atto istitutivo del servizio associato e dalle attività comunque di fatto svolte nell'ambito del servizio associato medesimo. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti preposti al servizio. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti assistiti nell'ambito delle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro.
- 8 RC derivante al contraente per i servizi che **lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti** o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi;
- 9 RC derivante al Contraente dalle competenze **in materia di attività riabilitativa e di attività di inserimento sociale e lavorativo**. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato, anche presso cooperative, attività commerciali, agricole, industriali di terzi. La garanzia vale altresì per la r.c. personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro;
- 10 RC derivante all'Ente **quale affidatario di minori; RC derivante alle famiglie affidatarie**, alle case protette o a qualsivoglia altra istituzione, avente in carico i minori, per i danni che i medesimi possano arrecare a terzi. I componenti della famiglia affidataria e il minore in affidato si intendono, in deroga all'art 3) della Sezione 3) della presente polizza, terzi fra di loro; qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende ricompresa la RC della famiglia di origine per i danni provocati a terzi dal minore stesso. La garanzia decade qualora il minore rientri definitivamente nel proprio nucleo familiare di origine;
- 11 RC derivante al Contraente per **organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri di soggiorno, colonie**, escursioni, gite, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico estivo e/o invernale; la garanzia è inoltre operante in relazione a danni cagionati dai partecipanti alle suddette attività. Gli iscritti alle predette attività sono considerati terzi tra loro;
- 12 RC derivante al Contraente da proprietà e/o **esercizio di asili nido, scuole in genere, case di riposo, colonie, centri estivi, centri diurni per anziani ed attività similari**. La garanzia si intende estesa a tutti i servizi di accoglienza, sorveglianza, custodia, trasporto, accompagnamento collegati ed inerenti alle predette attività. La garanzia si estende inoltre alla r.c. personale degli addetti al servizio, dei collaboratori e dei frequentanti le strutture. I partecipanti sono considerati terzi tra loro e nei confronti dell'Istituto di dipendenza. E' incluso il rischio in itinere;
- 13 RC inerente la proprietà e gestione, anche **se affidata a terzi, di farmacie**, servizio di infermeria e pronto soccorso, compreso il rischio dello smercio/ somministrazione di prodotti. La garanzia si estende anche alla R.C professionale in capo ai farmacisti, personale medico e parasanitario.

- 14 RC derivante al Contraente **dall'esercizio di biblioteche**, musei, gallerie d'arte, teatri, auditorium, impianti sportivi e ricreativi, ostelli, canili, ecc.;
- 15 RC derivante al Contraente **da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni, anche agricoli, impianti sportivi, piscine, parcheggi, teatri, cinematografi, macelli, etc. e relativi impianti ed attrezzature (compresi pannelli solari e fotovoltaici, ascensori, montacarichi e simili mezzi meccanici, e quant'altro di pertinenza o a servizio di fabbricati)**, utilizzati direttamente dal contraente per la sua attività, oppure da terzi.
- 16 RC derivante al Contraente **da proprietà e/o conduzione e/o uso di strade**, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disaggi;
- 17 RC derivante al Contraente **da proprietà e/o conduzione e/o uso e/o sorveglianza, e/o custodia, e/o manutenzione di piazze**, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere, apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idrotermiche, idropluviometriche e nivologiche, impianti eolici, fotovoltaici, solari, ed in genere di qualsivoglia impianto per la produzione di energia. Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature.
- 18 RC derivante al Contraente o a terzi affidatari, inclusi i privati cittadini, dei **servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, trasformazione e riadattamento del patrimonio a qualsiasi titolo in capo all'Ente, inclusa la costruzione a nuovo e gli ampliamenti che si rendessero necessari, di: fabbricati**, impianti sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, ponti, canali, corsi d'acqua, elettrodotti, piazze, parcheggi, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aiuole, filari di alberi, aree di pertinenza in genere afferenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, macchinari, attrezzature in genere.
- 19 RC derivante al Contraente per danni arrecati a terzi **in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute, esclusi i danni alle opere stesse ex art 1699 c.c.**;
- 20 RC derivante al Contraente dalla **committenza ad imprese o persone di lavori, di servizi** o altro;
- 21 R.C. derivante dalle **operazioni di disinfestazione e/o lotta antiparassitaria**, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
- 22 RC derivante al Contraente **da proprietà e/o esercizio di acquedotto**; la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione d'acqua alterata;
- 23 RC derivante al Contraente da proprietà e **o conduzione di centrali, impianti**, cabine di elettricità;
- 24 R.C. derivante al Contraente per il servizio **di depurazione acque, raccolta** e smaltimento rifiuti.
- 25 R.C. derivante dalla proprietà/uso di **contenitori per la raccolta dei rifiuti**. La garanzia comprende i danni che i contenitori quali: campane, cassonetti, contenitori per rifiuti in genere possono arrecare a terzi, anche per cause derivanti dall'incendio delle cose ivi depositate;
- 26 RC per danni derivanti da **proprietà e o conduzione di discariche, di depuratori** e di forni inceneritori;
- 27 RC derivante da operazioni di pulizia e disinfestazione;
- 28 RC derivante al Contraente da proprietà **e/o esercizio di impianto e rete distribuzione e delle cabine di decompressione del gas**; la garanzia comprende la R.C. per l'esercizio dell'Azienda per la distribuzione del gas nell'ambito del territorio, frazioni e/o zone limitrofe, incluse le operazioni e/o lavori di ampliamento della rete, di manutenzione e di pulizia;
- 29 RC per **danni a cose di terzi conseguenti ad incendio**, esplosione, scoppio, di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- 30 RC per danni a **cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo**;
- 31 RC per danni a cose **di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione di lavori**;
- 32 RC per danni alle **cose sulle quali si eseguono lavori**;
- 33 RC per i danni (escluso il furto) **ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti** in parcheggi ed aree dell'Ente, compresi i veicoli del Segretario, direttore, dei Consiglieri e degli Amministratori;
- 34 RC per danni a **veicoli sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi** sugli stessi giacenti oppure trasportate, sollevate, movimentate, anche con mezzi meccanici o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
- 35 RC derivante da **operazioni di prelievo e consegna di merci**, incluso carico e scarico;
- 36 RC per danni a cavi, **condutture ed impianti sotterranei**, danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno, danni da vibrazioni;
- 37 R.C. per danni da inquinamento accidentale;

- 38 RC derivante all'Assicurato nella qualità di **committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.** con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati.
- 39 L'assicurazione non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso;
- 40 RC per uso di **biciclette, ciclo furgoncini, veicoli a mano** da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga per le proprie attività;
- 41 RC derivante dall'uso e dalla **circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria** l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione. Per i veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria la presente copertura avrà valenza per le fattispecie non previste dalla L. 990/69 e successive modificazioni od integrazioni.
- 42 RC derivante da mancanza o **insufficienza di segnaletica stradale**, mal funzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
- 43 RC che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone **nei casi di aggressione a scopo di rapina** verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
- 44 RC estesa ai danni da **furto imputabili a responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o custode di ponteggi** ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento di attività di manutenzione e/o costruzione/demolizione di edifici anche se affidate a ditte appaltatrici.
- 45 RC connessa a **detenzione di cani, a servizio** di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- 46 RC per danni a terzi **causato da cani randagi e animali in genere presenti sul territorio**;
- 47 **RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione e/o promozione di mostre** fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, pubblicitarie, sportive, ricreative, storiche, culturali, svolte direttamente dalla contraente, oppure da associazioni, volontari, patronati locali e simili, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture, nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende inoltre, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi, anche dai partecipanti alle attività sopracitate. L'assicurazione viene estesa alle responsabilità;
- 48 RC derivante alla Contraente per danni provocati a **terzi da stagisti, ricercatori**, praticanti, borsisti, consulenti, ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato ed anche mentre gli stessi, a seguito di Convenzione/ Progetto, esplicano la loro attività presso le aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
- 49 RC derivante **dall'organizzazione di attività ricreative e sportive**, comprese gite organizzate/autorizzate/patrociate dalla contraente;
- 50 RC derivante dall'organizzazione in **ambito interno di corsi d'istruzione tecnico pratica, incluso addestramento squadre anti-incendio composte da personale della Contraente**;
- 51 RC derivante **all'Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni** ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni a persone e cose causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
- 52 RC derivante dalla **proprietà e/o gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della** somministrazione di prodotti e dello smercio in genere, nonché lavorazione e smercio di prodotti agricoli; RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo; è compresa la RC derivante dalla lavorazione, commercializzazione di prodotti agricoli, sia essa effettuata da dipendenti/ collaboratori o da terzi;
- 53 RC inerente la **gestione di servizi sanitari interni**;
- 54 RC derivante dalla proprietà delle **apparecchiature concesse in comodato a terzi**; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
- 55 RC per danni da impiego **di macchinari od impianti che siano condotti od** azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente

- 56** RC per danni **cagionati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di cloruri e/o sabbia effettuati da mezzi abilitati;**
- 57** RC per danni da **interruzioni o sospensioni totali o parziali** di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché indennizzabili a termine di polizza, anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
- 58** R.C. derivante all'assicurato per fatti connessi alla **normativa in materia di privacy, prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori** sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche/variazioni, malattie professionali, materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore).

SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione RCT, il Contraente/ Assicurato ha l'obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo qualora gli fosse pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato/i o tramite proprio legale e/o da parte di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i.

Rimane concessa la facoltà, al contraente/assicurato, di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia stata ancora prodotta richiesta scritta da parte del danneggiato/i.

Qualora il Contraente abbia una polizza infortuni che garantisce diverse categorie di assicurati, le Parti concordano che le denunce di responsabilità civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell'assicurato circa la liquidazione ottenuta dalla polizza infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza infortuni a titolo di invalidità permanente o morte viene considerata come acconto sull'indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza RCT/O.

Agli effetti dell'assicurazione RCO, il contraente/ assicurato ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di al primo comma, soltanto i sinistri per i quali:

- ha luogo l'inchiesta giudiziaria amministrativa a norma di legge per infortunio o per l'insorgenza di malattia professionale;
- ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS e/o da altri istituti in genere, ai sensi della normativa vigente;

Del pari il contraente/ assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'istituto assicuratore Infortuni o della Previdenza sociale o da altri istituti in genere, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie, e quant'altro riguardante la vertenza.

Agli effetti sia dell'assicurazione RCT che dell'assicurazione RCO, resta comunque fermo l'obbligo per il contraente/assicurato della comunicazione scritta, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale, del quale sia venuto a conoscenza, che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.

Art. 2) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei dipendenti, del Segretario e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

Art. 3) Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 4) Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l'assicurato, salvo il caso di dolo.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

Art. 5) Norma operante in caso di sinistro:

In caso di sinistro che interessi sia la garanzia RCT che RCO in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare un'importo superiore a € 2.600.000,00.-

SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI**Art. 1) Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento**

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

Franchigia massima per ogni sinistro € 1.000,00, salva diversa opzione presentata in sede di offerta.

Le franchigie e gli scoperti massimi di polizza si intendono assorbiti da una franchigia frontale di € 1.000,00, fatto salvo per le franchigie e gli scoperti superiori, sottoindicati.

GARANZIE	LIMITI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE
danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni	massimo risarcimento € 250.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	franchigia assoluta € 250,00.= per sinistro
danni alle condutture ed agli impianti sotterranei	massimo risarcimento € 250.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	franchigia assoluta € 250,00.= per sinistro
danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno	massimo risarcimento € 250.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo	franchigia assoluta di € 250,00.= per sinistro
danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale	massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo € 250.000,00.=	franchigia assoluta di € 1.000,00.= per sinistro
danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio	massimo risarcimento € 1.500.000,00.= per sinistro	franchigia assoluta € 1.000,00.= per sinistro
Danni a cose causati da cose sollevate e trasportate dal vento.	Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo €50.000,00.=	Scoperto del 20% con il minimo di €5.000,00.- ed il massimo di €10.000,00.=

salva diversa opzione presentata dal partecipante alla gara.

Art. 2) Pagamento delle franchigie

La società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del contraente.

Il contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo, ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l'importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati

Art. 3) Massimali di garanzia

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	Minimo € 2.000.000,00= (salva diversa opzione presentata in sede di offerta) per sinistro con il limite di:
	€ 2.000.000,00= per danni a persona
	€ 2.000.000,00= = per danni a cose o animali
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO	Minimo € 2.000.000,00= (salva diversa opzione presentata in sede di offerta) per sinistro con il limite di:
	€ 2.000.000,00= per persona
	€ 4.000.000,00= aggregato per evento

salva diversa opzione presentata dal partecipante alla gara.

Art. 4) Ammontare preventivo retribuzioni annue lorde ai fini INAIL : € 1.087.754,28

Art. 5) Calcolo del premio

Il premio é determinato dall'applicazione del tasso percentuale, imposte comprese, sulle retribuzioni lorde corrisposte al personale assicurato e no all'INAIL.